



CONVEGNO TECNICO SULL'EDILIZIA 2022

Scheda informativa: La dichiarazione elettronica di smaltimento per i rifiuti edili (eEBA)

Il presente aiuto all'esecuzione concretizza le prescrizioni dell'art. 16 OPSR. Esso si basa sull'aiuto all'esecuzione per l'attuazione dell'OPSR dell'Ufficio federale dell'ambiente, modulo «Rifiuti edili», parte «Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili» (in seguito: aiuto all'esecuzione dell'UFAM) [1]. L'art. 16 dell'OPSR prescrive che in caso di lavori di costruzione il committente dei lavori deve fornire, nel quadro della domanda di costruzione, alle autorità preposte per il rilascio della licenza edilizia le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che:

- saranno prodotti più di 200 m³ (compatti¹) di rifiuti edili; oppure
- i rifiuti edili prodotti possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente o la salute, quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.

Le esigenze minime relative al piano di smaltimento vengono già adempiute con la completa elaborazione della Dichiarazione di smaltimento per rifiuti edili dell'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Nella figura 1 vengono rappresentate varie categorie di rifiuti che devono essere prese a tal fine in considerazione.




Figura 1: Campo d'applicazione dell'art. 16 OPSR. Oltre alle categorie dei rifiuti elencati, durante i lavori di costruzione possono essere prodotti anche altri rifiuti.

¹ «Compatto» definisce la cubatura in stato consolidato. Viceversa, con «sciolto» si intende la cubatura del materiale demolito e disgregato.

I progetti di costruzione per i quali non è necessaria una formale licenza edilizia, ma che sottostanno solo ad un obbligo di annuncio o alla procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia², sono equiparati ai progetti di costruzione sottoposti ad obbligo di licenza edilizia.

Inoltre, qualora un piano di smaltimento sia stato predisposto, in virtù dell'art. 16 OPSR il committente deve fornire al termine dei lavori di costruzione all'autorità preposta al rilascio della licenza edilizia, su sua richiesta, la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate.

Obbligo di riciclaggio

L'obbligo di riciclaggio per i rifiuti edili riveste un ruolo chiave, ai fini dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime prescritta dall'art. 1 OPSR.

Il suolo asportato (art. 18 OPSR), il materiale di scavo non, o debolmente, inquinato (art. 19 OPSR), oltre che materiali minerali di demolizione privi di amianto (art. 20 OPSR) devono fondamentalmente venire riciclati. Inoltre, l'autorità può esigere anche il riciclaggio di ulteriori rifiuti ai sensi dell'art. 12 OPSR.

Se, contrariamente all'obbligo di riciclaggio, è previsto un deposito diretto in discarica dei rifiuti, nel piano di smaltimento occorre fornire una motivazione. In un tale caso devono essere reciprocamente soppesati gli aspetti rilevanti sotto il profilo tecnico, economico, di protezione ambientale e della salute. In particolare, devono essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- Caratteristiche fisiche del suolo asportato
- Caratteristiche del materiale di scavo (in particolare componente a grana fine)
- Composizione del materiale di demolizione (in particolare sostanze estranee e contaminanti)
- Costi delle diverse modalità di smaltimento
- Distanze di trasporto verso gli impianti di smaltimento
- Protezione dei lavoratori e dei residenti

La lista dei criteri non è esaustiva. Un mancato riciclaggio deve venire giustificato da parte del richiedente e la motivazione essere in ogni caso verificabile da parte dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione.

Informazioni d'approfondimento

- [1] [Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili](#), Aiuto all'esecuzione dell'UFAM, UV-1826-I, www.bafu.admin.ch
- [2] [Rifiuti edili – Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento](#), Aiuto all'esecuzione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente, VH-401-01i
- [3] [I rifiuti edili e il loro smaltimento](#), sito web dell'Ufficio per la natura e l'ambiente

² Cfr. art. 86 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (LPTC; CSC 801.100); art. 40 cpv. 3, art. 40a, art. 50, art. 51 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24.05.2005 (OPTC; CSC 801.110)